



**2018/0206(COD)**

13.11.2018

## **PARERE**

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)  
(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))

Relatore per parere (\*): Cristian-Silviu Buşoi

(\*). Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Il 30 maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) che accorpa l'ambito di applicazione e le risorse dei seguenti fondi e programmi: il Fondo sociale europeo (FSE) e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG); il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD); il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il programma per la salute. Di conseguenza, il precedente programma per la salute fa ormai parte del FSE+ quale sua componente Salute.

Sebbene il relatore accolga con favore il rafforzamento della dimensione sociale dell'Unione attraverso un meccanismo flessibile e riconosca la necessità di semplificare ulteriormente la programmazione dei fondi, al fine di ridurre gli adempimenti burocratici superflui e di mirare all'efficienza nell'interesse dei cittadini, ritiene che ciò non debba avvenire a scapito della capacità dell'UE di dare una risposta più efficace alle aspettative dei cittadini riguardanti la protezione e il miglioramento della loro salute. Di conseguenza, il relatore esprime molteplici preoccupazioni circa la proposta relativa al FSE+ nella sua versione attuale.

In primo luogo, nel momento attuale caratterizzato dalle preoccupazioni per la Brexit e da un'allarmante crescita dell'euroscetticismo, il relatore ritiene che l'abolizione della salute come un programma autonomo e centrale vada indubbiamente a scapito dei cittadini degli Stati membri, i quali, stando agli ultimi sondaggi dell'Eurobarometro, sono già largamente a favore di un maggiore intervento dell'UE nel settore della salute. Inoltre, il relatore avrebbe preferito che la componente Salute fosse esclusa dal FSE+ e che il programma Salute venisse ripristinato come un programma autonomo nel prossimo QFP.

I precedenti programmi d'azione dell'Unione nel campo della sanità pubblica (2003-2008) e in materia di salute (2008-2013 e 2014-2020) sono stati valutati positivamente e hanno comportato una serie di importanti sviluppi e miglioramenti. Fin dall'inizio, tali programmi hanno permesso di realizzare azioni con un notevole valore aggiunto europeo con risorse limitate. Essi hanno stimolato la cooperazione tra gli Stati membri in azioni congiunte e nella condivisione delle conoscenze e hanno plasmato la strategia dell'UE, al fine di garantire miglioramenti indispensabili nel settore della salute e dell'assistenza sanitaria in tutti gli Stati membri. Il relatore evidenzia che, in sede di valutazione intermedia del terzo programma in materia di salute, sono stati finora rilevati risultati considerevoli, quali: l'istituzione di 24 reti di riferimento europee, il sostegno allo sviluppo di capacità di far fronte ai focolai, il sostegno alla risposta alle esigenze sanitarie di migranti e rifugiati, lo scambio di buone prassi in settori sensibili quali lo screening dei tumori, la riduzione del consumo di alcol, la prevenzione di HIV/AIDS e tubercolosi, ma anche un maggiore sostegno alla legislazione sanitaria dell'UE in materia di medicinali e dispositivi medici, all'attività della rete di assistenza sanitaria online e alla valutazione delle tecnologie sanitarie.

Il relatore ritiene pertanto che un programma Salute autonomo, solido e ambizioso avrebbe la capacità di affrontare le future situazioni preoccupanti e le minacce sanitarie, quali la resistenza antimicrobica, le minacce a carattere transfrontaliero e le malattie croniche, ma anche di far fronte alle sfide dell'invecchiamento della popolazione e della prevenzione delle malattie, promuovere uno stile di vita sano e preparare i nostri sistemi sanitari alle tecnologie emergenti.

In secondo luogo, il relatore considera inaccettabile la significativa riduzione dei finanziamenti per la componente Salute. Mentre la dotazione finanziaria disponibile per il programma Salute 2014-2020 è pari a 458 milioni di EUR a prezzi correnti, la Commissione l'ha ridotta a 413 milioni di EUR a prezzi correnti. Il bilancio disponibile per l'azione dell'Unione nel settore della salute durante il prossimo QFP dovrebbe essere aumentato portandolo almeno allo stesso livello del QFP attuale.

Infine, per quanto riguarda il contenuto della proposta, il relatore ritiene che siano necessari alcuni chiarimenti. Ad esempio, occorre sottolineare che l'accesso a servizi sanitari di qualità, sostenibili e abbordabili dovrebbe essere incentrato sul paziente e che l'azione dell'Unione del settore della salute dovrebbe includere tra i suoi obiettivi la promozione della prevenzione delle malattie e della diagnosi precoce come pure la promozione della salute per l'intero ciclo di vita. Infine, ma non in ordine di importanza, il relatore propone di integrare gli obiettivi operativi con i seguenti: realizzare interventi nell'ambito della sanità pubblica correttamente progettati per ridurre gli oneri e l'impatto delle infezioni; investire nella diagnosi precoce e nello screening; e sostenere la creazione di un comitato direttivo per la salute per attuare le azioni nell'ambito della componente Salute.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 1

##### *Testo della Commissione*

(1) Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. I venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero orientare le azioni nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Per contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, il FSE+ dovrebbe sostenere gli investimenti in

##### *Emendamento*

(1) Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. I venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero orientare le azioni nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Per contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, il FSE+ dovrebbe sostenere gli investimenti in

persone e sistemi nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale supportando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del TFUE.

persone e sistemi nei settori di intervento dell'occupazione, **dei servizi pubblici**, dell'istruzione, **della sanità** e dell'inclusione sociale supportando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del TFUE.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) Il Consiglio di [...] ha adottato orientamenti riveduti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per allineare il testo ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali, al fine di migliorare la competitività dell'Europa e renderla un luogo più propizio agli investimenti, creare posti di lavoro e rafforzare la coesione sociale. Per garantire che il FSE+ si allinei appieno con gli obiettivi di tali orientamenti, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, la formazione e la lotta all'esclusione sociale, alla povertà e alla discriminazione, il FSE+ dovrebbe sostenere gli Stati membri tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE nonché, ove appropriato, a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma che si basano su strategie nazionali. Il FSE+ dovrebbe inoltre contribuire ai pertinenti aspetti dell'attuazione di iniziative e attività chiave dell'Unione, in particolare la "Nuova agenda per le competenze per l'Europa", lo spazio europeo dell'istruzione, le raccomandazioni pertinenti del Consiglio e altre iniziative, come la garanzia per i giovani, i percorsi di miglioramento del livello delle competenze

#### *Emendamento*

(3) Il Consiglio di [...] ha adottato orientamenti riveduti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per allineare il testo ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali, al fine di migliorare la competitività dell'Europa e renderla un luogo più propizio agli investimenti, creare posti di lavoro e rafforzare la coesione sociale. Per garantire che il FSE+ si allinei appieno con gli obiettivi di tali orientamenti, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, **il miglioramento dei servizi pubblici nel settore sanitario e in altri settori**, l'istruzione, la formazione e la lotta all'esclusione sociale, alla povertà e alla discriminazione, il FSE+ dovrebbe sostenere gli Stati membri tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE nonché, ove appropriato, a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma che si basano su strategie nazionali. Il FSE+ dovrebbe inoltre contribuire ai pertinenti aspetti dell'attuazione di iniziative e attività chiave dell'Unione, in particolare la "Nuova agenda per le competenze per l'Europa", lo spazio europeo dell'istruzione, le raccomandazioni pertinenti del Consiglio e altre iniziative, come la

e l'integrazione dei disoccupati di lungo periodo.

garanzia per i giovani, i percorsi di miglioramento del livello delle competenze e l'integrazione dei disoccupati di lungo periodo.

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 5**

##### *Testo della Commissione*

(5) L'Unione si trova ad affrontare sfide strutturali che hanno come origine la globalizzazione dell'economia, la gestione dei flussi migratori e la maggiore minaccia per la sicurezza, la transizione all'energia pulita, i cambiamenti tecnologici, il sempre maggiore invecchiamento della forza lavoro e le crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni, di cui risentono soprattutto le PMI. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l'Unione dovrebbe prepararsi per le sfide presenti e future investendo in competenze pertinenti, rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le politiche occupazionali e sociali, anche in considerazione della mobilità professionale.

##### *Emendamento*

(5) L'Unione si trova ad affrontare sfide strutturali che hanno come origine la globalizzazione dell'economia, la gestione dei flussi migratori e la maggiore minaccia per la sicurezza, la transizione all'energia pulita, i cambiamenti tecnologici, il sempre maggiore invecchiamento della forza lavoro e le crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni, di cui risentono soprattutto le PMI. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l'Unione dovrebbe prepararsi per le sfide presenti e future investendo in competenze pertinenti, rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le politiche occupazionali e sociali, anche in considerazione della mobilità professionale, ***nonché affrontando le crescenti disuguaglianze sanitarie tra gli Stati membri e al loro interno.***

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento Considerando 8**

##### *Testo della Commissione*

(8) I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in

##### *Emendamento*

(8) I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in

particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inottemperanza. Per le sovvenzioni è opportuno prendere in considerazione l'impiego di somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come pure di finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Per attuare misure intese a favorire l'*integrazione* socioeconomica di cittadini di paesi terzi, e in conformità all'articolo 88 del regolamento sulle disposizioni comuni, la Commissione può rimborsare gli Stati membri utilizzando le opzioni semplificate in materia di costi, incluso l'uso di somme forfettarie.

particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inottemperanza. Per le sovvenzioni è opportuno prendere in considerazione l'impiego di somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come pure di finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Per attuare misure intese a favorire l'*inclusione* socioeconomica di cittadini di paesi terzi, e in conformità all'articolo 88 del regolamento sulle disposizioni comuni, la Commissione può rimborsare gli Stati membri utilizzando le opzioni semplificate in materia di costi, incluso l'uso di somme forfettarie.

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) Integrando il programma d'azione dell'Unione per la salute nel FSE+ si creeranno sinergie tra l'elaborazione e la sperimentazione di iniziative e di politiche volte a migliorare l'efficienza, la resilienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari sviluppati dalla componente Salute del programma FSE+ e la loro attuazione negli Stati membri mediante gli strumenti forniti dalle altre componenti del regolamento FSE+.

#### *Emendamento*

(11) Integrando il programma d'azione dell'Unione per la salute nel FSE+ si creeranno sinergie tra l'elaborazione e la sperimentazione di iniziative e di politiche volte a migliorare l'efficienza, *l'accessibilità*, la resilienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari sviluppati dalla componente Salute del programma FSE+ e la loro attuazione negli Stati membri mediante gli strumenti forniti dalle altre componenti del regolamento FSE+.

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) Il FSE+ dovrebbe puntare a promuovere l'occupazione tramite

#### *Emendamento*

(13) Il FSE+ dovrebbe puntare a promuovere l'occupazione tramite

interventi attivi che consentano la (re)integrazione nel mercato del lavoro, in particolare dei giovani, *i* disoccupati di lungo periodo e *le* persone inattive, nonché tramite la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale. Il FSE+ dovrebbe puntare a migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro sostenendo la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro come i servizi pubblici per l'impiego, al fine di migliorare la loro capacità di fornire maggiore consulenza e orientamento mirati durante le fasi di ricerca di un lavoro e di transizione verso l'occupazione, e migliorare la mobilità dei lavoratori. Il FSE+ dovrebbe promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso misure volte a garantire, tra l'altro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e l'accesso all'assistenza all'infanzia. Il FSE+ dovrebbe altresì puntare ad assicurare un ambiente di lavoro sano e adeguato, per poter contrastare i rischi per la salute correlati all'evoluzione delle forme di lavoro e soddisfare le esigenze di una forza lavoro in costante invecchiamento.

interventi attivi che consentano la (re)integrazione nel mercato del lavoro, in particolare dei giovani, **delle persone con disabilità e delle persone con malattie croniche, dei** disoccupati di lungo periodo e **delle** persone **economicamente** inattive, **come pure delle persone vittime di molteplici forme di discriminazione,** nonché tramite la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale. Il FSE+ dovrebbe puntare a migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro sostenendo la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro come i servizi pubblici per l'impiego, al fine di migliorare la loro capacità di fornire maggiore consulenza e orientamento mirati durante le fasi di ricerca di un lavoro e di transizione verso l'occupazione, e migliorare la mobilità dei lavoratori. Il FSE+ dovrebbe promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso misure volte a garantire, tra l'altro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e l'accesso all'assistenza all'infanzia. Il FSE+ dovrebbe altresì puntare ad assicurare un ambiente di lavoro sano e adeguato, per poter contrastare i rischi per la salute correlati **al lavoro e** all'evoluzione delle forme di lavoro e soddisfare le esigenze di una forza lavoro in costante invecchiamento.

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno per migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di facilitare l'acquisizione delle competenze chiave, soprattutto nel settore del digitale, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali,

#### *Emendamento*

(14) Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno per migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di facilitare l'acquisizione delle competenze chiave, soprattutto nel settore del digitale, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali,



l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla progressione nell'istruzione e nella formazione e al passaggio al mondo del lavoro, sostenere l'apprendimento e l'occupabilità lungo tutto l'arco della vita e contribuire alla competitività e all'innovazione economica e sociale supportando iniziative scalabili e sostenibili in questi settori. Ciò potrebbe essere realizzato ad esempio attraverso l'apprendimento basato sul lavoro e l'apprendistato, l'orientamento permanente, l'anticipazione delle competenze in collaborazione con l'industria, l'aggiornamento del materiale didattico, la previsione e il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati, la formazione degli educatori, la convalida dei risultati dell'apprendimento e il riconoscimento delle qualifiche.

l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla progressione nell'istruzione e nella formazione e al passaggio al mondo del lavoro, sostenere l'apprendimento e l'occupabilità lungo tutto l'arco della vita e contribuire alla competitività e all'innovazione economica e sociale supportando iniziative scalabili e sostenibili in questi settori. Ciò potrebbe essere realizzato ad esempio attraverso l'apprendimento basato sul lavoro e l'apprendistato, l'orientamento permanente, l'anticipazione delle competenze in collaborazione con l'industria, l'aggiornamento del materiale didattico, la previsione e il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati, la formazione degli educatori, la convalida ***periodica e continua*** dei risultati dell'apprendimento e il riconoscimento delle qualifiche.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) Le sinergie con il programma Orizzonte Europa dovrebbero garantire che il FSE+ possa riprendere e applicare su larga scala i programmi innovativi sostenuti da Orizzonte Europa, così da fornire alle persone le capacità e le competenze necessarie per il lavoro del futuro.

#### *Emendamento*

(17) Le sinergie con il programma Orizzonte Europa dovrebbero garantire che il FSE+ possa riprendere e applicare su larga scala i programmi innovativi sostenuti da Orizzonte Europa, così da fornire alle persone le capacità e le competenze necessarie per ***il loro sviluppo personale e professionale*** e il lavoro del futuro. ***La Commissione dovrebbe garantire sinergie tra la componente Salute e il programma Orizzonte Europa al fine di rafforzare i risultati conseguiti nel settore della protezione della salute e della prevenzione delle malattie.***

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento

## Considerando 17 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(17 bis)** *Le sinergie create grazie alla cooperazione territoriale europea a livello regionale e transfrontaliero hanno anche generato progetti di cooperazione per il miglioramento dell'occupazione, l'inclusione dei gruppi più vulnerabili della popolazione, le sfide demografiche, la salute e l'istruzione, non solo nell'Unione ma anche con i paesi in fase di preadesione e i paesi vicini, in cui la cooperazione europea rappresenta un valore aggiunto. Il FSE+ dovrebbe contemplare il miglioramento del finanziamento di questo tipo di progetti e assicurare il trasferimento della conoscenza tra questi e il processo legislativo per migliorare il quadro normativo europeo nonché la condivisione delle buone pratiche tra i territori dell'Unione.*

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 18

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(18) Il FSE+ dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a combattere la povertà così da spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni e promuovere l'inclusione sociale, garantendo pari opportunità per tutti, contrastando la discriminazione e affrontando le disuguaglianze sanitarie. Per questo è necessario mobilitare una serie di politiche rivolte alle persone più svantaggiate indipendentemente dalla loro età, inclusi i bambini, le comunità emarginate come i rom, e i lavoratori poveri. Il FSE+ dovrebbe promuovere l'inclusione attiva delle persone ai margini

(18) Il FSE+ dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a combattere la povertà così da spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni e promuovere l'inclusione sociale, garantendo pari opportunità per tutti, **riducendo gli ostacoli**, contrastando la discriminazione e affrontando le disuguaglianze sanitarie. Per questo è necessario **anche, ma non solo**, mobilitare una serie di politiche rivolte alle persone più svantaggiate indipendentemente dalla loro età, inclusi i bambini, le comunità emarginate come i rom, e i lavoratori poveri. Il FSE+ dovrebbe promuovere

del mercato del lavoro per garantirne l'integrazione socio-economica. Il FSE+ dovrebbe inoltre essere utilizzato per migliorare la tempestività e la parità di accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di qualità, quali i servizi sanitari e l'assistenza di lunga durata, in particolare i servizi di assistenza alle famiglie e di tipo partecipativo. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, in particolare al fine di promuoverne l'accessibilità.

l'inclusione attiva delle persone ai margini del mercato del lavoro per garantirne l'integrazione socio-economica. Il FSE+ dovrebbe inoltre essere utilizzato per migliorare la tempestività e la parità di accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di qualità, quali i servizi sanitari ***incentrati sulla persona, l'assistenza connessa*** e l'assistenza di lunga durata, in particolare i servizi di assistenza alle famiglie e di tipo partecipativo. ***Sono compresi i servizi di promozione della salute e di prevenzione delle malattie nell'ambito dei servizi sanitari primari.*** Il FSE+ dovrebbe contribuire alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, in particolare al fine di promuoverne l'accessibilità.

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 35 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(35 bis) La Commissione dovrebbe aumentare la partecipazione degli Stati membri e delle organizzazioni sottorappresentate riducendo per quanto possibile gli ostacoli alla partecipazione, ivi compreso l'onere amministrativo di chiedere e ricevere finanziamenti.***

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 35 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(35 ter) Uno dei principali obiettivi dell'Unione consiste nel rafforzare i sistemi sanitari attraverso il sostegno alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza ai pazienti, sviluppando un sistema di informazione sanitaria sostenibile, nonché il sostegno ai processi***

*nazionali di riforma per rendere i sistemi sanitari più efficaci, accessibili e resilienti.*

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 36

#### *Testo della Commissione*

(36) Il mantenimento *delle* persone in buona salute e attive *più a lungo* e un loro maggiore coinvolgimento affinché svolgano un ruolo attivo nella gestione della propria salute avranno effetti positivi sulla salute, sulle disuguaglianze sanitarie, sulla qualità della vita, sulla produttività, sulla competitività e sull'inclusività e ridurranno nel contempo le pressioni sui bilanci nazionali. La Commissione si è impegnata ad aiutare gli Stati membri a raggiungere i loro obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare il n. 3 "Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età"<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> COM (2016) 739 final

#### *Emendamento*

(36) ***Occorre un impegno costante per rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 168 TFUE. Il mantenimento di tutte le*** persone in buona salute e attive ***in maniera non discriminatoria*** e un loro maggiore coinvolgimento affinché svolgano un ruolo attivo nella gestione della propria salute avranno effetti positivi sulla salute, sulle disuguaglianze sanitarie, sulla qualità della vita, sulla produttività, sulla competitività e sull'inclusività e ridurranno nel contempo le pressioni sui bilanci nazionali. ***Il sostegno all'innovazione, compresa l'innovazione sociale che ha un impatto sulla salute, e il suo riconoscimento contribuiscono ad affrontare la sfida della sostenibilità del settore sanitario nel contesto della risposta alle sfide del cambiamento demografico. Inoltre, l'azione intesa a ridurre le disuguaglianze nella sanità è importante ai fini del conseguimento di una "crescita inclusiva".*** La Commissione si è impegnata ad aiutare gli Stati membri a raggiungere i loro obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare il n. 3 "Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età"<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> COM (2016) 739 final

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo)

**(36 bis)** *Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), "la salute è uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o infermità". Al fine di migliorare la salute della popolazione nell'Unione, è essenziale non concentrarsi unicamente sulla salute fisica e sul benessere sociale. Secondo l'OMS, i problemi di salute mentale sono la causa di quasi il 40 % degli anni di vita vissuti con una disabilità. I problemi di salute mentale sono inoltre molto vari, di lunga durata e fonte di discriminazione e contribuiscono in misura significativa a generare disuguaglianze in termini di salute. Inoltre, la crisi economica incide sui fattori che determinano la salute mentale, dal momento che i fattori di protezione sono indeboliti mentre aumentano i fattori di rischio.*

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Considerando 37**

(37) Dati fattuali e i valori e i principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea definiti nelle conclusioni del Consiglio del 2 giugno 2006 dovrebbero ispirare i processi decisionali per la pianificazione e la gestione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e resilienti, promuovendo strumenti atti a garantire l'accesso universale all'assistenza sanitaria di qualità e l'attuazione volontaria su più ampia scala delle migliori pratiche.

(37) Dati fattuali e i valori e i principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea definiti nelle conclusioni del Consiglio del 2 giugno 2006 dovrebbero ispirare i processi decisionali per la pianificazione e la gestione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e resilienti, promuovendo strumenti atti a garantire l'accesso universale all'assistenza sanitaria di qualità ***incentrata sulla persona e all'assistenza connessa*** e l'attuazione volontaria su più ampia scala delle migliori pratiche. ***Sono compresi servizi di promozione della salute e di prevenzione***

*delle malattie nell'ambito dei servizi sanitari primari.*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento Considerando 37 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(37 bis) I precedenti programmi d'azione dell'Unione nel campo della sanità pubblica (2003-2008) e in materia di salute (2008-2013 e 2014-2020), istituiti rispettivamente con le decisioni n. 1786/2002/CE<sup>1 bis</sup> e n. 1350/2007/EC<sup>1 ter</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio e con il regolamento (UE) n. 282/2014<sup>1 quater</sup> (in appresso i "precedenti programmi nel campo della sanità") sono stati valutati positivamente e hanno comportato una serie di importanti sviluppi e miglioramenti. La componente Salute del FSE+ dovrebbe basarsi sui precedenti programmi nel campo della sanità.**

---

<sup>1 bis</sup> *Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).*

<sup>1 ter</sup> *Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).*

<sup>1 quater</sup> *Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).*

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 37 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(37 ter)** *La componente Salute del FSE+ dovrebbe essere uno strumento per promuovere iniziative nei settori in cui è possibile dimostrare un valore aggiunto per l'Unione sulla base di quanto segue: lo scambio delle buone prassi tra gli Stati membri e tra le regioni; il sostegno alle reti per la condivisione delle conoscenze o l'apprendimento reciproco; il sostegno alla qualificazione dei professionisti sanitari; il contrasto alle minacce transfrontaliere per ridurre i rischi e attenuarne le conseguenze; la considerazione di determinate questioni relative al mercato interno qualora l'Unione sia sostanzialmente legittimata a garantire soluzioni di qualità elevata in tutti gli Stati membri; la possibilità di liberare il potenziale d'innovazione in materia di salute; le iniziative che possano portare a un sistema di valutazione comparativa per consentire un processo decisionale informato a livello di Unione; il miglioramento dell'efficienza evitando gli sprechi di risorse dovuti alle duplicazioni e ottimizzando l'impiego delle risorse finanziarie.*

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 38

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(38) La componente Salute del FSE+ dovrebbe contribuire alla prevenzione delle malattie per l'intero ciclo di vita **dei cittadini dell'Unione** nonché alla promozione della salute tramite la gestione

(38) La componente Salute del FSE+ dovrebbe contribuire alla prevenzione delle malattie **e alla diagnosi precoce** per l'intero ciclo di vita **delle persone che vivono nell'Unione** nonché alla promozione della

di fattori di rischio - come il tabagismo e il fumo passivo, l'abuso di alcol, il consumo di droghe illecite e la riduzione degli effetti nocivi per la salute derivanti dall'uso di stupefacenti, le cattive abitudini alimentari e l'inattività fisica - e incoraggiando ambienti favorevoli a stili di vita sani per integrare l'azione degli Stati membri, conformemente alle pertinenti strategie. La componente Salute del FSE+ dovrebbe diffondere efficaci modelli di prevenzione, tecnologie innovative e nuovi modelli di business e soluzioni per contribuire a sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili negli Stati membri e agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per *i cittadini europei*.

salute tramite la gestione di fattori di rischio - come il tabagismo, *il fumo* e il fumo passivo, l'abuso di alcol, *i fattori di rischio ambientali*, il consumo di droghe illecite e la riduzione degli effetti nocivi per la salute derivanti dall'uso di stupefacenti, *l'obesità*, le cattive abitudini alimentari e l'inattività fisica - e incoraggiando ambienti favorevoli a stili di vita sani, *una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito ai fattori di rischio, interventi nell'ambito della sanità pubblica correttamente progettati per ridurre gli oneri e l'impatto delle infezioni e delle malattie infettive prevenibili, anche attraverso le vaccinazioni, nella sanità generale per l'intero ciclo di vita*, per integrare l'azione degli Stati membri, conformemente alle pertinenti strategie. *In tale contesto, è opportuno prestare particolare attenzione all'educazione sanitaria dal momento che essa aiuta i singoli e le comunità a migliorare la loro salute, ad aumentare la loro conoscenza e a influenzare i loro atteggiamenti. Le attuali sfide sanitarie possono essere affrontate efficacemente solo attraverso una collaborazione a livello dell'Unione e un'azione costante dell'Unione in materia di salute.* La componente Salute del FSE+ dovrebbe sostenere l'attuazione della *pertinente normativa dell'Unione*, diffondere efficaci modelli di prevenzione e *sensibilizzazione*, tecnologie innovative e nuovi modelli di business e soluzioni per contribuire a sistemi sanitari *accessibili*, innovativi, efficienti e sostenibili negli Stati membri e agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per *le persone che vivono nell'Unione sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Al fine di sfruttare appieno il potenziale della cooperazione intersettoriale e migliorare le sinergie e la coerenza con altri ambiti strategici per conseguire gli obiettivi generali del FSE+, l'attività sportiva e fisica dovrebbe essere utilizzata come strumento nelle azioni del FSE+ volte, in particolare, alla*



*promozione della salute e alla prevenzione delle malattie.*

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 38 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(38 bis) Al fine di attuare le azioni nell'ambito della componente Salute, la Commissione dovrebbe sostenere la creazione di un Comitato direttivo per la sanità. Inoltre, la Commissione dovrebbe proporre le modalità e la metodologia per allineare le attività connesse alla salute al processo del Semestre europeo, cui è ora conferito il potere di raccomandare riforme dei sistemi sanitari (e, di fatto, di altri determinanti sociali della salute) a favore di una maggiore accessibilità e sostenibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e protezione sociale negli Stati membri.*

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Considerando 39

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(39) Le malattie non trasmissibili sono responsabili di oltre l'80 % dei casi di morte prematura nell'Unione, e una prevenzione efficace implica molteplici dimensioni transfrontaliere. Parallelamente, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno sottolineato la necessità di ridurre al minimo le conseguenze sulla salute pubblica di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, come le malattie trasmissibili e altre minacce di natura biologica, chimica, ambientale e ignota, sostenendo il rafforzamento delle capacità di preparazione e di risposta.

(39) Le malattie non trasmissibili sono responsabili di oltre l'80 % dei casi di morte prematura nell'Unione, e una prevenzione efficace implica molteplici **azioni intersettoriali** e dimensioni transfrontaliere. Parallelamente, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno sottolineato la necessità di ridurre al minimo le conseguenze sulla salute pubblica di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, come **le emissioni e l'inquinamento ambientali improvvisi e cumulativi**, le malattie trasmissibili e altre minacce di natura

biologica, chimica, ambientale e ignota, sostenendo il rafforzamento delle capacità di preparazione e di risposta.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 39 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(39 bis)** *Continui investimenti in approcci innovativi di tipo partecipativo per affrontare malattie transfrontaliere quali le epidemie di HIV/AIDS, la tubercolosi e l'epatite virale sono fondamentali poiché la dimensione sociale delle malattie rappresenta un fattore importante che incide sulla capacità di farvi fronte come epidemie nell'Unione e nei paesi vicini. Una leadership politica più ambiziosa e mezzi tecnici e finanziari adeguati intesi a fornire una risposta regionale sostenibile alla lotta all'HIV/AIDS, alla tubercolosi e all'epatite in Europa contribuiranno a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile in merito a tali malattie.*

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Considerando 40

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(40) Ridurre l'incidenza delle infezioni resistenti e delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e garantire la disponibilità di antimicrobici efficaci è essenziale per l'efficienza dei sistemi sanitari e per la salute dei cittadini.

(40) Ridurre l'incidenza delle infezioni resistenti e delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e garantire la disponibilità di antimicrobici efficaci, **riducendone al contempo, tuttavia, l'utilizzo al fine di contribuire a gestire la resistenza antimicrobica**, è essenziale per l'efficienza dei sistemi sanitari e per la salute dei cittadini.

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Considerando 42

#### *Testo della Commissione*

(42) Data la natura specifica di alcuni degli obiettivi rientranti nella componente Salute del FSE+ e nel tipo di azioni nell'ambito di tale componente, le rispettive autorità competenti degli Stati membri sono nella posizione migliore per realizzare le attività correlate. Tali autorità, designate dagli stessi Stati membri, dovrebbero pertanto essere considerate i beneficiari individuati ai fini dell'articolo [195] del [nuovo regolamento finanziario] e le sovvenzioni dovrebbero essere accordate a tali autorità senza previa pubblicazione di un invito a presentare proposte.

#### *Emendamento*

(42) Data la natura specifica di alcuni degli obiettivi rientranti nella componente Salute del FSE+ e nel tipo di azioni nell'ambito di tale componente, le rispettive autorità competenti degli Stati membri sono nella posizione migliore per realizzare le attività correlate **con il sostegno attivo della società civile**. Tali autorità, designate dagli stessi Stati membri, **e, in aggiunta, se del caso, le organizzazioni della società civile** dovrebbero pertanto essere considerate i beneficiari individuati ai fini dell'articolo [195] del [nuovo regolamento finanziario] e le sovvenzioni dovrebbero essere accordate a tali autorità senza previa pubblicazione di un invito a presentare proposte.

#### *Motivazione*

*La relazione dovrebbe chiedere che la società civile sia coinvolta in maniera significativa sostenendo le autorità competenti degli Stati membri. Il loro coinvolgimento è fondamentale per conseguire gli obiettivi della proposta.*

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Considerando 42 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(42 bis) Al fine di aumentare le prestazioni del programma monitorando le inefficienze e le inadeguatezze, la Commissione dovrebbe attuare e utilizzare indicatori di monitoraggio programmatici e specifici per azione onde garantire il conseguimento degli obiettivi del programma.**

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Considerando 42 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(42 ter) Il programma FSE+ dovrebbe affrontare gli ostacoli esistenti alla partecipazione della società civile, ad esempio attraverso la semplificazione delle procedure di domanda, l'allentamento dei criteri finanziari revocando, in alcuni casi, la percentuale di cofinanziamento, ma anche attraverso il rafforzamento della capacità dei pazienti, delle loro organizzazioni e di altri portatori di interessi mediante la formazione e l'istruzione. Il programma dovrebbe altresì mirare a consentire il funzionamento delle reti della società civile e delle organizzazioni a livello europeo che contribuiscono al conseguimento dei relativi obiettivi, ivi comprese le organizzazioni a livello dell'Unione.**

*Motivazione*

*"Il ruolo della società civile è fondamentale al conseguimento del benessere sociale. Esso apporta un valore aggiunto unico migliorando la partecipazione delle persone e la sua assenza genera cattive condizioni di salute." (Greer, S., Wismar, M., Pastorino, G. e Kosinska, M. (2017) Civil society and health).*

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Considerando 42 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(42 quater) L'attuazione della componente Salute del FSE+ dovrebbe avvenire in modo tale da rispettare le responsabilità degli Stati membri per la definizione della rispettiva politica**

*sanitaria come pure per l'organizzazione e la prestazione di servizi sanitari e di assistenza medica. Pur rispettando gli obblighi derivanti dai trattati e il ruolo degli Stati membri quale interlocutore primario nel processo decisionale dell'Unione, le autorità competenti a livello subnazionale dovrebbero impegnarsi per garantire un impatto efficace e duraturo della politica sanitaria dell'Unione attraverso la loro integrazione con le politiche sociali sul campo.*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento Considerando 44**

#### *Testo della Commissione*

(44) La legislazione dell'UE in materia di salute ha un impatto immediato sulla vita dei cittadini, sull'efficienza e sulla resilienza dei sistemi sanitari e sul buon funzionamento del mercato interno. Il quadro normativo per le forniture e le tecnologie mediche (medicinali e sostanze di origine umana) e per la legislazione in materia di tabacco, diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero è essenziale per la protezione della salute nell'UE. *Il regolamento, la sua attuazione e la sua applicazione devono tenere il passo con i progressi nel campo dell'innovazione e della ricerca e con i cambiamenti sociali in questo settore nel conseguire gli obiettivi sanitari. È quindi necessario continuare a sviluppare la base di conoscenze richieste per attuare una legislazione di tipo prettamente scientifico.*

#### *Emendamento*

(44) La legislazione dell'UE in materia di salute ha un impatto immediato sulla vita dei cittadini, sull'efficienza e sulla resilienza dei sistemi sanitari e sul buon funzionamento del mercato interno. Il quadro normativo per le forniture e le tecnologie mediche (medicinali e sostanze di origine umana) e per la legislazione in materia di tabacco, diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero è essenziale per la protezione della salute nell'UE. *Inoltre, molti altri atti giuridici dell'Unione hanno impatti significativi sulla salute, ad esempio quelli relativi ai prodotti alimentari e alla relativa etichettatura, all'inquinamento atmosferico, agli interferenti endocrini e ai pesticidi. In alcuni casi, gli impatti cumulativi dei fattori di rischio ambientali non sono chiaramente compresi, con conseguenti rischi potenziali inaccettabili per la salute dei cittadini.*

## **Emendamento 28**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 44 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(44 bis)** *Il regolamento, con le conseguenze per la salute, la sua attuazione e la sua applicazione dovrebbero tenere il passo con i progressi nel campo dell'innovazione e della ricerca e con il cambiamento sociale in questo settore, pur continuando a fondarsi sul principio di precauzione sancito dai trattati. È pertanto necessario continuare a sviluppare la base di conoscenze richieste per attuare una legislazione di tipo prettamente scientifico e, al fine di garantire la possibilità di un controllo indipendente, ripristinando in tal modo la fiducia del pubblico nei processi dell'Unione, e visto che per sua stessa natura la condivisione di tali conoscenze è nell'interesse pubblico, occorre garantire il più elevato livello di trasparenza.*

**Emendamento 29**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 44 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(44 ter)** *Il settore sanitario da solo non riesce ad affrontare le sfide sanitarie, poiché la salute è determinata da molteplici fattori esterni ad essa. Pertanto, come affermato nel trattato di Maastricht e nel trattato di Amsterdam, la salute in tutte le politiche è importante per la capacità dell'Unione di affrontare le sfide future. Tuttavia, sensibilizzare altri settori in merito agli impatti sanitari delle loro decisioni e integrare la salute nelle loro politiche rappresenta una delle maggiori sfide cui il settore sanitario europeo fa attualmente fronte. Finora si sono registrati importanti progressi nel campo della salute mediante politiche in settori*

*come l'istruzione, il traffico, l'alimentazione, l'agricoltura, il lavoro o la pianificazione. Ad esempio, la salute del cuore ha registrato miglioramenti significativi attraverso cambiamenti in termini di politiche e regolamentazioni concernenti la qualità degli alimenti, l'aumento dell'attività fisica e la riduzione del fumo.*

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento Considerando 52**

#### *Testo della Commissione*

(52) Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica e all'integrazione degli allegati sugli indicatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, ***anche a livello di esperti***, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

#### *Emendamento*

(52) Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica e all'integrazione degli allegati sugli indicatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, ***coinvolgendo esperti e autorità di regolamentazione professionale pertinenti***, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

## **Emendamento 31**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, coerentemente con i principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017.

*Emendamento*

Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, coerentemente con i principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017. ***Un ulteriore obiettivo del FSE+ è contribuire a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi.***

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento  
Articolo 3 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione e un livello elevato di protezione della salute umana.

*Emendamento*

Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale, ***lotta contro la povertà***, inclusione ***sociale*** e un livello elevato di protezione della salute umana.

**Emendamento 33**

**Proposta di regolamento  
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto ix**

*Testo della Commissione*

ix) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei

*Emendamento*

ix) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi ***sanitari e di assistenza connessi*** di qualità, sostenibili, a prezzi accessibili ***e incentrati sulla persona (ivi comprese la promozione della salute e la prevenzione delle malattie)***;



sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;

modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;

#### **Emendamento 34**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – paragrafo 1 – punto ix bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***ix bis) promuovere la prevenzione delle malattie e la diagnosi precoce, nonché la promozione della salute per l'intero ciclo di vita.***

#### **Emendamento 35**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – paragrafo 1 – punto x**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

x) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini;

x) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini, ***anche tenendo conto del ricorso a misure innovative, compresa l'inclusione sociale attraverso lo sport e l'attività fisica;***

#### **Emendamento 36**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. un'Europa più intelligente, tramite lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, le competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la

1. un'Europa più intelligente, tramite lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, le competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la

cooperazione settoriale sulle competenze e sull'imprenditorialità, la formazione dei ricercatori, le attività di creazione di rete e i partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di istruzione e formazione professionale (IFP), centri di ricerca e di tecnologia e imprese e cluster, il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all'economia sociale;

cooperazione settoriale sulle competenze e sull'imprenditorialità, la formazione dei ricercatori, le attività di creazione di rete e i partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di istruzione e formazione professionale (IFP), centri di ricerca e di tecnologia, **strutture mediche e sanitarie** e imprese e cluster, il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all'economia sociale;

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 2

##### *Testo della Commissione*

2. un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio, tramite il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale di tutti, compresa la manodopera, la creazione di nuovi posti di lavoro in settori collegati all'ambiente, al clima e all'energia e la bioeconomia.

##### *Emendamento*

2. un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio, tramite il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, **la sensibilizzazione della popolazione in merito allo sviluppo e a stili di vita sostenibili**, il perfezionamento professionale di tutti, compresa la manodopera, la creazione di nuovi posti di lavoro **di qualità** in settori collegati all'ambiente, al clima e all'energia, **l'economia circolare** e la bioeconomia.

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Nell'ambito della componente Salute, il FSE+ **sostiene la promozione** della salute e della prevenzione delle malattie, contribuisce all'efficacia, all'accessibilità e alla resilienza dei sistemi sanitari, rende più sicura l'assistenza sanitaria, riduce le disuguaglianze

##### *Emendamento*

3. Nell'ambito della componente Salute, il FSE+ **contribuisce a un elevato livello di protezione** della salute **umana** e della prevenzione delle malattie, **anche attraverso la promozione dell'attività fisica e dell'educazione sanitaria**, contribuisce all'efficacia, all'accessibilità e

sanitarie, protegge i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere e supporta la legislazione dell'UE in materia di salute.

alla resilienza dei sistemi sanitari, rende più sicura l'assistenza sanitaria, riduce le disuguaglianze sanitarie, ***aumenta l'aspettativa di vita alla nascita***, protegge i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere, ***nonché rafforza e supporta la legislazione dell'UE in materia di salute, anche nel settore della salute ambientale, e promuove la salute in tutte le politiche. La politica sanitaria dell'Unione deve essere orientata dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) al fine di garantire che l'UE e gli Stati membri conseguano gli obiettivi dell'OSS 3 "Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età".***

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. La dotazione finanziaria complessiva per il FSE+ nel periodo 2021-2027 è di **101 174 000 000** EUR a prezzi correnti.

#### *Emendamento*

1. La dotazione finanziaria complessiva per il FSE+ nel periodo 2021-2027 è di **120 457 000 000** EUR a prezzi correnti.

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. La dotazione finanziaria per la componente Occupazione e innovazione sociale e per la componente Salute per il periodo 2021-2027 è di **1 174 000 000** EUR a prezzi correnti.

#### *Emendamento*

3. La dotazione finanziaria per la componente Occupazione e innovazione sociale e per la componente Salute per il periodo 2021-2027 è di **1 234 000 000** EUR a prezzi correnti.

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) **413 000 000** EUR per l'attuazione della componente Salute.

##### *Emendamento*

b) **473 000 000** EUR (**0,36 % del QFP 2021-2027**) per l'attuazione della componente Salute.

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Tutti i programmi attuati nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, come pure le operazioni sostenute dalle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, garantiscono l'uguaglianza tra uomini e donne per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione. Essi promuovono inoltre le pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione.

##### *Emendamento*

1. Tutti i programmi attuati nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, come pure le operazioni sostenute dalle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, garantiscono l'uguaglianza tra uomini e donne per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione. Essi promuovono inoltre le pari opportunità per tutti, **incluso l'accesso al mercato del lavoro per le persone con disabilità**, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità **o le condizioni di salute**, l'età o l'orientamento sessuale, per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione.

##### *Motivazione*

*Vi sono chiari elementi di prova forniti sia dagli organismi di ricerca sia dalle organizzazioni dei pazienti secondo cui i pazienti fanno fronte a varie forme di discriminazione nell'Unione europea, a causa del loro stato di salute e/o di altri motivi. I pazienti non sono sempre tutelati dalla legislazione in materia di non discriminazione all'interno dell'Unione europea, a seconda dei motivi in base ai quali sono discriminati e degli Stati membri in cui si verifica la discriminazione. È importante che qualsiasi nuovo testo legislativo affronti esplicitamente questa forma di discriminazione.*

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri concentrano le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente su interventi volti a far fronte alle sfide individuate nei loro programmi nazionali di riforma, nel semestre europeo e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e tengono conto dei principi e dei diritti stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri concentrano le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente su interventi volti a far fronte alle sfide individuate nei loro programmi nazionali di riforma, nel semestre europeo e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, ***che*** tengono conto dei principi e dei diritti stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali ***e che sono pienamente in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.***

## Emendamento 44

### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. I programmi che beneficiano del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato I del presente regolamento, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. I programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.

##### *Emendamento*

1. I programmi che beneficiano del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato I del presente regolamento, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. I programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma ***e indicatori specifici per azione.***

## Emendamento 45

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

**-a) promuovere una strategia dell'Unione in materia di sanità pubblica volta a:**

**i) sostenere gli Stati membri nei loro sforzi intesi a proteggere e migliorare la sanità pubblica**

**ii) portare avanti la missione dell'Unione in materia sanitaria in conformità dell'articolo 168 TFUE, che stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana**

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) rafforzare la preparazione, la gestione e la risposta in caso di crisi nell'Unione per **proteggere i cittadini da** minacce sanitarie transfrontaliere

a) rafforzare la preparazione, la gestione e la risposta in caso di crisi nell'Unione per **affrontare le** minacce sanitarie transfrontaliere

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**iv bis) realizzare interventi nell'ambito della sanità pubblica correttamente progettati per ridurre gli oneri e l'impatto delle infezioni e delle malattie infettive prevenibili**

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iv ter) sostenere lo sviluppo di competenze e strumenti per un'efficace comunicazione dei rischi*

#### **Emendamento 49**

##### **Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

i) investire nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie

i) investire nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie, *anche mediante programmi di alfabetizzazione ed educazione sanitaria e la promozione dell'attività fisica*

#### **Emendamento 50**

##### **Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto i bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*i bis) investire nella diagnosi precoce e nello screening*

#### **Emendamento 51**

##### **Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

ii) sostenere la trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza

ii) sostenere la trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza *che rispondono alle esigenze e alle preoccupazioni dei pazienti e dei cittadini, in particolare stabilendo collegamenti con programmi che sostengono l'alfabetizzazione mediatica e le*

**Emendamento 52**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*ii bis) sostenere lo sviluppo di servizi pubblici digitali in ambiti come quello sanitario*

**Emendamento 53**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*ii ter) rafforzare la sicurezza e la qualità dell'informazione sanitaria*

**Emendamento 54**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

ii) sostenere lo sviluppo di un sistema sostenibile di informazione sanitaria dell'Unione

ii) sostenere lo sviluppo di un sistema sostenibile, **trasparente e accessibile** di informazione sanitaria dell'Unione, **garantendo al contempo la protezione dei dati privati**

*(Nella proposta COM la numerazione dell'articolo 26, lettera b, non è corretta, visto che vi sono due punti numerati come ii))*

**Emendamento 55**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii**



*Testo della Commissione*

iii) sostenere gli Stati membri tramite trasferimenti di conoscenze utili per i processi nazionali di riforma volti a ottenere sistemi sanitari efficaci, accessibili *e* resilienti e una migliore promozione della salute e prevenzione delle malattie, in particolare per far fronte alle sfide individuate nell'ambito del semestre europeo

*Emendamento*

iii) sostenere gli Stati membri tramite trasferimenti di conoscenze *e sostegno all'attuazione* utili per i processi nazionali di riforma volti a ottenere sistemi sanitari efficaci, accessibili, resilienti, *non discriminatori, inclusivi ed equi che affrontino le disuguaglianze sociali* e una migliore promozione della salute e prevenzione delle malattie, in particolare per far fronte alle sfide individuate nell'ambito del semestre europeo. *Ciò comprende anche il sostegno ai registri nazionali di elevata qualità che possano fornire dati comparabili*

**Emendamento 56**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto iv bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iv bis) sostenere la transizione verso servizi sanitari e sociali di prossimità e di assistenza incentrati sulla persona, nonché l'assistenza integrata in comunità, in particolare promuovendo modelli organizzativi basati sul lavoro di squadra interprofessionale e sulla creazione di reti a partecipazione multipla*

**Emendamento 57**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto iv ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iv ter) garantire il coinvolgimento di tutti i pertinenti portatori di interessi nelle suddette azioni, a livello dell'Unione e/o nazionale, come opportuno*

## Emendamento 58

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto iv quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iv quater) sviluppare e attuare strumenti e strategie per prevenire e affrontare le disuguaglianze sanitarie, nonché promuovere l'inclusione sociale, la partecipazione attiva dei cittadini e la partecipazione della comunità*

## Emendamento 59

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

i) sostenere l'attuazione della legislazione sui prodotti medicinali e sui dispositivi medici

i) sostenere l'attuazione della legislazione sui prodotti medicinali, **sul loro accesso in tutta l'Unione** e sui dispositivi medici

## Emendamento 60

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c – punto vi

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

vi) sostenere ***i comitati scientifici della "sicurezza dei consumatori" e dei "rischi sanitari, ambientali ed emergenti" della Commissione***

vi) sostenere ***lo sviluppo della salute in tutte le politiche e istituire processi mediante i quali sia possibile considerare le conseguenze per la salute e tenerne conto in tutte le politiche***

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) sostenere il monitoraggio, l'attuazione e il rafforzamento di altre normative e politiche dell'Unione con effetti sulla salute in modo da contribuire a garantire un livello elevato di protezione della salute umana, comprese, tra l'altro, quelle concernenti:*

- i) l'inquinamento atmosferico*
- ii) gli interferenti endocrini e altre sostanze chimiche con proprietà nocive*
- iii) i residui di antiparassitari negli alimenti, nell'acqua e nell'aria*
- iv) i prodotti alimentari e la relativa etichettatura, anche sugli acidi grassi trans, l'etichettatura delle bevande alcoliche, gli additivi e i materiali destinati al contatto con gli alimenti*

#### *Motivazione*

*L'aggiunta della necessità di rafforzare e attuare altre normative dell'Unione con effetti sulla salute è una conseguenza naturale dell'articolo 168 TFUE, che stabilisce che "nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana".*

### **Emendamento 62**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d – punto ii**

##### *Testo della Commissione*

ii) sostenere lo sviluppo della cooperazione sulla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) in preparazione di nuove norme armonizzate

##### *Emendamento*

ii) sostenere lo sviluppo della cooperazione sulla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) **e il rafforzamento delle capacità al riguardo** in preparazione di nuove norme armonizzate

### **Emendamento 63**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d – punto iii bis (nuovo)**

***iii bis) sostenere l'attuazione di programmi e migliori pratiche sull'educazione in materia di salute sessuale e riproduttiva e campagne per i giovani***

**Emendamento 64**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d – punto iii ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***iii ter) sostenere le organizzazioni della società civile a livello europeo che si occupano degli aspetti della sanità e ad essa attinenti***

**Emendamento 65**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d – punto iii quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***iii quater) sostenere la creazione di un Comitato direttivo per la sanità per l'attuazione delle azioni nell'ambito della componente Salute***

**Emendamento 66**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 27 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Solo le azioni intese a perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 26 sono ammissibili al finanziamento.

1. Solo le azioni ***correlate alla salute*** intese a perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3, ***4*** e 26 sono ammissibili al finanziamento.

**Emendamento 67**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a – punto i bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*i bis) attività intese a monitorare gli effetti sanitari cumulativi dei fattori di rischio ambientali, ivi compresi quelli derivanti dai contaminanti presenti negli alimenti, nell'acqua, nell'aria e in altre fonti;*

**Emendamento 68**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a – punto i ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*i ter) attività intese a monitorare gli effetti sanitari della legislazione dell'Unione, per esempio la farmacovigilanza e attività analoghe;*

**Emendamento 69**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*I risultati delle attività analitiche, una volta terminate, sono messi a disposizione del pubblico.*

**Emendamento 70**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera b – punto i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

i) collaborazione e partenariati transfrontalieri, anche in regioni transfrontaliere;

i) collaborazione e partenariati transfrontalieri, anche in regioni transfrontaliere *e in relazione all'inquinamento atmosferico e ad altra*

## **Emendamento 71**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c – punto i**

*Testo della Commissione*

i) mediante il trasferimento, l'adattamento e la diffusione delle migliori pratiche con un consolidato valore aggiunto dell'Unione tra gli Stati membri;

*Emendamento*

i) mediante **lo scambio**, il trasferimento, l'adattamento e la diffusione delle migliori pratiche con un consolidato valore aggiunto dell'Unione tra gli Stati membri;

## **Emendamento 72**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii**

*Testo della Commissione*

ii) di reti a livello dell'UE correlate ai settori di cui all'articolo 26;

*Emendamento*

ii) di reti a livello dell'UE correlate ai settori di cui all'articolo 26, **in maniera costante e sostenibile, garantendo la presenza di una società civile attiva a livello europeo;**

*Motivazione*

*Le ONG ombrello con reti paneuropee di membri a livello locale contribuiscono in maniera significativa al progetto europeo, rafforzando i legami tra l'UE e la società civile e tra diversi gruppi della società civile europea. Tali ONG europee rappresentano un valore europeo unico che dovrebbe essere riconosciuto. Il bilancio dell'Unione contribuisce alla crescita della società civile in tutta Europa e alla creazione di una società civile sana nell'UE.*

## **Emendamento 73**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c – punto iv**

*Testo della Commissione*

iv) dei punti di contatto nazionali che

*Emendamento*

iv) dei punti di contatto **regionali**,

forniscono orientamento, informazioni e assistenza in relazione all'attuazione del programma;

*subnazionali e* nazionali che forniscono orientamento, informazioni e assistenza in relazione all'attuazione del programma;

## Emendamento 74

### Proposta di regolamento Articolo 29 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

La Commissione consulta le autorità sanitarie degli Stati membri in seno al gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione e la gestione delle malattie non trasmissibili o in altri pertinenti gruppi di esperti della Commissione o organismi analoghi in merito ai piani di lavoro per la componente Salute e alle priorità, agli orientamenti strategici e all'attuazione di tale componente, nonché in merito all'aspetto riguardante la politica sanitaria di altre politiche e di altri meccanismi di sostegno, aumentandone così il coordinamento generale e il valore aggiunto.

#### *Emendamento*

La Commissione consulta le autorità sanitarie degli Stati membri in seno al gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione e la gestione delle malattie non trasmissibili o in altri pertinenti gruppi di esperti della Commissione o organismi analoghi ***quali le organizzazioni professionali del settore sanitario*** in merito ai piani di lavoro ***annuali*** per la componente Salute e alle priorità, agli orientamenti strategici e all'attuazione di tale componente, nonché in merito all'aspetto riguardante la politica sanitaria di altre politiche e di altri meccanismi di sostegno, aumentandone così il coordinamento generale e il valore aggiunto ***Una forte leadership politica e un'adeguata struttura di governance dedicata alla salute garantiranno la protezione e la promozione della salute in tutti i portafogli della Commissione, in conformità dell'articolo 168, paragrafo 1, TFUE.***

## Emendamento 75

### Proposta di regolamento Articolo 29 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### *Articolo 29 bis*

#### ***Comitato direttivo per la sanità***

***1. La Commissione istituisce un Comitato direttivo per la sanità (in***

*appresso "il Comitato direttivo") per l'attuazione delle azioni nell'ambito della componente Salute.*

*2. Il Comitato direttivo si concentra sulla creazione di sinergie tra la componente Salute e altri programmi in cui viene integrata una dimensione relativa alla salute, attraverso il coordinamento e la cooperazione, promuovendo il coinvolgimento dei pazienti e della società, nonché fornendo consulenza scientifica e formulando raccomandazioni. Queste azioni prevedono interventi in campo sanitario orientati al valore, sostenibilità e migliori soluzioni sanitarie, promuovono l'accesso e riducono le disuguaglianze sanitarie.*

*3. Il Comitato direttivo fornisce una strategia e un orientamento globali per lo sviluppo di piani di lavoro nell'ambito della componente Salute.*

*4. Il Comitato direttivo è costituito da un gruppo di portatori di interessi indipendenti, composto da attori dei settori pertinenti nel campo della sanità pubblica, del benessere e della protezione sociale, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni e delle autorità sanitarie locali, di rappresentanti dei pazienti e di cittadini.*

*5. Il Comitato direttivo è composto da 15-20 persone di alto livello provenienti dalle diverse discipline e attività di cui al paragrafo 4. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o di entrambi.*

*6. Il Comitato direttivo ha un presidente nominato dalla Commissione tra i suoi membri.*

*7. Il Comitato direttivo:*

*i) dà un contributo ai piani di lavoro annuali per la componente Salute, sulla base di una proposta della Commissione;*



ii) *elabora un progetto per orientare il coordinamento e la cooperazione tra la componente Salute e altri programmi in cui viene integrata una dimensione relativa alla salute.*

*Il progetto facilita la garanzia della visibilità e del coordinamento tra tutti i meccanismi finanziari esistenti relativi alla salute e contribuisce a orientare il coordinamento e la cooperazione.*

## Emendamento 76

### Proposta di regolamento Articolo 29 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 29 ter*

#### *Cooperazione internazionale*

*Al fine di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni a livello dell'Unione e su scala internazionale, per l'attuazione della componente Salute la Commissione sviluppa la cooperazione con i pertinenti organismi internazionali, quali le Nazioni Unite e le relative agenzie specializzate, in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nonché il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).*

## Emendamento 77

### Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Sono definiti indicatori per monitorare l'attuazione e i progressi delle componenti nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 e gli obiettivi operativi di cui agli **articolo** 23 e 26.

1. Sono definiti indicatori, *ivi compresi indicatori programmatici e specifici per azione*, per monitorare l'attuazione e i progressi delle componenti nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 e gli obiettivi operativi di cui

## **Emendamento 78**

### **Proposta di regolamento Allegato III – punto 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Numero di *valutazioni cliniche congiunte delle tecnologie sanitarie*

#### *Emendamento*

2. Numero di *beneficiari (professionisti, cittadini, pazienti) interessati dai risultati del programma*

#### *Motivazione*

*Considerando le peculiarità e l'ampia gamma di progetti della componente Salute, si suggerisce di inserire altri indicatori, ad esempio il numero di beneficiari (professionisti, cittadini, pazienti) interessati dai risultati del programma.*

## **Emendamento 79**

### **Proposta di regolamento Allegato III – punto 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Numero di *migliori pratiche trasferite*

#### *Emendamento*

3. Numero di *valutazioni cliniche congiunte delle tecnologie sanitarie*

## **Emendamento 80**

### **Proposta di regolamento Allegato III – punto 4**

#### *Testo della Commissione*

4. *Grado di utilizzo dei risultati del programma nella politica sanitaria nazionale come misurato da un questionario "prima e dopo"*

#### *Emendamento*

4. *Numero di migliori pratiche trasferite*

## **Emendamento 81**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato III – punto 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Grado di utilizzo dei risultati del programma nelle politiche o negli strumenti sanitari nazionali e regionali come misurato da metodi convalidati***

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Fondo sociale europeo Plus (FSE+)
<b>Riferimenti</b>	COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	EMPL 11.6.2018
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ENVI 11.6.2018
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	5.7.2018
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Cristian-Silviu Buşoi 19.4.2018
<b>Esame in commissione</b>	10.10.2018
<b>Approvazione</b>	12.11.2018
<b>Esito della votazione finale</b>	+:                 47 -:                 1 0:                 1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaecker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Paul Rübiger, Tomáš Zdechovský

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

47	+
ALDE	Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Nils Torvalds
ECR	Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska
GUE/NGL	Lynn Boylan, Stefan Eck, Jiří Maštálka
PEE	Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský
S&D	Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli
VERTS/ALE	Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

1	-
ENF	Jean-François Jalkh

1	0
ECR	Mark Demesmaeker

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti